

## CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO PRESTAZIONALE

**OGGETTO: SERVIZIO DI CAMPIONAMENTO ED ANALISI CHIMICHE DI LABORATORIO PRESSO L'IMPIANTO DI TRATTAMENTO RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN LOCALITÀ MASEROT DI SANTA GIUSTINA (BL) - LOTTO 1, E PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI SITA IN LOCALITÀ PRA' DE ANTA DI PONTE NELLE ALPI (BL) - LOTTO 2**

### **ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA DEL CONTESTO SERVIZIO**

Il presente appalto ha per oggetto l'esecuzione del servizio di campionamento ed analisi chimiche di laboratorio presso l'impianto di trattamento rifiuti non pericolosi sito in località Maserot di Santa Giustina (BL) - LOTTO 1, e presso la discarica per rifiuti non pericolosi sita in località Pra' de Anta di Ponte nelle Alpi (BL) - LOTTO 2.

Il presente capitolato speciale descrittivo prestazionale costituisce altresì il progetto del servizio e contiene tutti gli elementi a tal fine stabiliti dall'art 23 del D.Lgs. 50/2016.

Esso rappresenta il documento tecnico che deve guidare i soggetti partecipanti alla gara d'appalto per l'aggiudicazione del servizio oggetto di affidamento.

Questo documento, costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti di gara.

Le modalità di esecuzione dei servizi, la procedura di scelta dell'operatore economico cui affidare i servizi, le caratteristiche salienti di riferimento dei servizi, che potranno essere migliorate ma non derogate, sono descritte nel presente capitolato, nella lettera d'invito e nei relativi allegati, nonché nello schema di contratto redatti dal Committente.

Il servizio si inserisce nel contesto del trattamento e dello smaltimento dei rifiuti eseguiti rispettivamente dall'impianto di Maserot e dalla discarica di Prà dell'Anta e persegue lo scopo di garantire la corretta esecuzione a norma di legge del servizio medesimo, prevenendo mediante campionamenti e analisi sulle matrici ambientali possibili danni all'ambiente ed alla popolazione.

Il servizio, descritto nel dettaglio in termini di qualità e quantità, è relativo all'esecuzione dei servizi di campionamento e analisi chimiche delle matrici ambientali, da effettuarsi secondo quanto previsto dal Piano di Monitoraggio e Controllo (all. sub 2\_LOTTO 1; all. sub 2\_LOTTO 2), salvo variazioni che potrebbero avvenire e che verranno comunicate all'appaltatore per tempo.

È altresì compresa nel servizio oggetto dell'appalto la caratterizzazione, classificazione e certificazione dei rifiuti, qualora richiesta. Le metodiche di campionamento e di analisi riportate per ogni singolo parametro oggetto di determinazione non possono essere modificate e/o sostituite, in quanto previste dal Piano di Monitoraggio e Controllo in vigore presso l'impianto in oggetto. Le misurazioni, l'elaborazione dei dati ed i rapporti di prova dovranno essere condotti da personale qualificato e da tecnici competenti secondo la normativa di riferimento.

Sono comprese tutte le forniture accessorie necessarie all'esecuzione del servizio nonché di prelievo e trasporto dei campioni dall'impianto al laboratorio e quant'altro necessario per eseguire il servizio a regola d'arte.

Il servizio dovrà corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale per quantità, qualità, dimensioni e forma.

L'Appaltatore del servizio si intende in generale obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanate durante l'esecuzione del servizio, relativi alla sicurezza sul posto di lavoro degli addetti, alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie ecc. degli addetti;
- b) di tutte le leggi e normative vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili al servizio in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di legge dalle competenti Autorità governative, regionali, provinciali, comunali che hanno giurisdizione sui luoghi in cui deve eseguirsi il servizio.

L'appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati a qualsivoglia titolo nei lavori costituenti oggetto del presente appalto di servizio le condizioni normative e retributive previste dai contratti collettivi di lavoro in atto e/o di nuova stipulazione applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolge il servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore è pure responsabile dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro da parte dei subappaltatori eventuali nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi di subappalto.

Quanto sopra salvo il disposto delle leggi 13.09.1982 n. 646, 12.10.1982 n. 726 e 23.12.1982 n. 936 (legge antimafia).

## **ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO**

L'importo posto a base di gara, per ciascun LOTTO, è pari a:

LOTTO 1: Euro 54.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 51.500,00 soggetti a ribasso e Euro 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

LOTTO 2: Euro 29.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 28.200,00 soggetti a ribasso e Euro 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;

Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016, è di:

LOTTO 1: € 118.800,00 IVA esclusa

LOTTO 2: € 63.800,00 IVA esclusa

Detto importo deve comunque essere considerato puramente indicativo e il suo esatto ammontare sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'impresa aggiudicataria della gara.

Il prezzo indicato in offerta dovrà considerarsi comprensivo degli oneri di legge, spese generali e utili di impresa, tutte le spese per i mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere.

## **ART. 3 - PROCEDURA, CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura di aggiudicazione è quella negoziata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui agli artt. 36 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50

Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che proporrà l'offerta economicamente più vantaggiosa per la Società, stimata, per ciascun lotto, sulla base dei seguenti criteri e dei pesi a fianco di ognuno segnati in ordine decrescente di importanza:

A.	OFFERTA TECNICA	punti 70,00
B.	OFFERTA ECONOMICA	punti 30,00

Le modalità di attribuzione del punteggio e di presentazione delle offerte tecnica ed economica sono contenute nella lettera d'invito.

## **ART. 4 - OFFERTA**

Per quanto riguarda il contenuto e le modalità di presentazione dell'offerta, la ditta dovrà attenersi a quanto indicato alla lettera d'invito.

L'offerta deve riguardare tutti i servizi richiesti, non essendo ammissibile un'offerta parziale.

Il committente si riserva altresì l'opzione di chiedere nel corso del contratto, ulteriori servizi, per una quantità pari al 20% dell'importo del contratto, allo stesso prezzo ed alle medesime condizioni di aggiudicazione, restando l'appaltatore obbligato ad assoggettarvisi alle stesse condizioni sino alla concorrenza del quinto del prezzo d'appalto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016

## **ART. 5 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE MODALITA' E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le operazioni di effettuazione del servizio in appalto dovranno avvenire secondo tutti i requisiti e le modalità della buona esecuzione a regola d'arte e delle normative vigenti ed in particolare devono prevedere:

- a) uniformarsi alle procedure di sicurezza vigenti presso gli impianti di cui all'art. 9, nonché fornire i propri lavoratori di appositi dispositivi di sicurezza, in conformità con quanto valutato nel DUVRI concordato con La Dolomiti Ambiente spa;
- b) consentire al personale de La Dolomiti Ambiente spa di effettuare sopralluoghi presso la sede del Laboratorio dell'Aggiudicatario, per un periodo della durata da concordare in funzione delle esigenze da entrambe le parti, per una fase di formazione-affiancamento;
- c) comunicare i nominativi dei professionisti abilitati alla firma dei referti analitici che effettueranno e sottoscriveranno i rapporti di prova in appalto, nonché gli estremi della loro iscrizione all'Albo Professionale di appartenenza;
- d) comunicare i nominativi e i riferimenti (email e telefono) di uno o più referenti per La Dolomiti Ambiente spa, indicando i precisi compiti assegnati relativamente all'appalto in oggetto;
- e) rendere nota a La Dolomiti Ambiente spa ogni eventuale variazione dei nominativi e ogni variazione di quanto richiesto nei requisiti di capacità tecnica del presente capitolato;
- f) provvedere alla redazione dei rapporti di prova, riportando almeno i seguenti dati necessari all'individuazione precisa del campione analizzato:
  - f.1) anagrafica del committente e sede operativa;
  - f.2) luogo, ora e data del prelievo;
  - f.3) generalità del personale prelevatore;
  - f.4) descrizione del campione prelevato;
  - f.5) punto di prelievo;
  - f.6) metodica di campionamento e attrezzatura utilizzata;
  - f.7) data di inizio e fine delle prove;
  - f.8) numero del rapporto di prova;
  - f.9) data di emissione del rapporto di prova;
  - f.10) parametri analizzati con rispettive unità di misura e metodica analitiche;
  - f.11) valori determinati e relativa incertezza di misura estesa (P95% e  $k=2$ ): quest'ultima deve essere compatibile con i coefficienti di variazione di ripetibilità indicati nei metodi ufficiali; qualora non fosse indicata l'incertezza, la misura eseguita non sarà ritenuta valida;
  - f.12) valori normativi di riferimento con estremi della normativa di riferimento;
  - f.13) metodo di analisi per ogni prova;
  - f.14) prove accreditate e/o non accreditate;
  - f.15) prove date in subappalto (i parametri dati in subappalto e i relativi risultati dovranno essere riportati all'interno del rapporto di prova rilasciato dall'appaltatore dandone indicazione; dovrà altresì essere consegnata al Committente, contestualmente alla trasmissione del rapporto di prova emesso dall'appaltatore, copia del rapporto di prova emesso dal subappaltatore)
- g) qualora richiesto, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente al momento dell'esecuzione del servizio, i rapporti di prova dovranno riportare:
  - g.1) il giudizio inerente alla classificazione del rifiuto;
  - g.2) l'assegnazione delle classi di pericolo;
  - g.3) la dichiarazione per l'ammissione in discarica;
- h) al rapporto di prova deve essere sempre allegato il verbale di campionamento riportante almeno i seguenti dati necessari all'individuazione precisa del campionamento stesso:

- h.1) anagrafica del committente e sede operativa;
  - h.2) nominativo del personale prelevatore;
  - h.3) data, ora e luogo del prelievo;
  - h.4) tipologia di campione prelevato;
  - h.5) modalità di esecuzione e attrezzatura utilizzata per il campionamento;
  - h.6) scopo del campionamento;
  - h.7) modalità di conservazione e trasporto del campione;
- i) nel caso di prelievi relativi alla matrice “acqua di falda”, il verbale di campionamento dovrà altresì riportare almeno i seguenti dati:
- i.1) caratteristiche della falda (profondità del pozzo, profondità della falda prima e dopo lo spurgo, ecc.);
  - i.2) caratteristiche della falda (temperatura, presenza di surnatante, ecc.);
- j) nel caso di prelievi relativi alla matrice “rifiuto” o altre matrici similari, il verbale di campionamento dovrà altresì riportare almeno i seguenti dati:
- j.1) descrizione del rifiuto o altra matrice simile;
  - j.2) CER (qualora applicabile);
  - j.3) la descrizione del processo che ha determinato la produzione del rifiuto o altra matrice simile;
  - j.4) aspetto del campione (stato fisico, caratteristiche di odore, colore, pezzatura, ecc.);
  - j.5) modalità di deposito temporaneo presso il produttore e quantità presente;
- k) nel caso di prelievi relativi alla matrice “aria”, dovrà essere redatta una relazione riportante almeno l’elenco dei punti campionati, descrizione del processo di produzione in cui questi si inseriscono, tipologia degli inquinanti indagati e metodiche di campionamento e analisi impiegate, elenco normative e/o linee guida di riferimento applicabili nel settore, confronto dei risultati ottenuti con limiti previsti dalla legislazione;
- l) rilasciare rapporto di intervento nel quale deve essere riportato l’elenco dei campionamenti eseguiti;
- m) provvedere allo smaltimento dei rifiuti prodotti durante le attività di campionamento e di analisi di laboratorio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- n) nell’eventualità si dovessero verificare situazioni di criticità e/o emergenza, l’Appaltatore è obbligato ad intervenire presso la sede operativa della Società entro e non oltre le 48 ore dalla richiesta di intervento trasmessa dalla Società a mezzo PEC, e con le modalità in essa contenute.

Le giornate di campionamento presso le sedi operative del Committente, in ordine alla frequenza di autocontrollo prevista dal Piano di Monitoraggio e Controllo, dovranno essere concordate con lo stesso Committente con almeno 30 giorni di anticipo.

#### **ART. 6 - CONSEGNA DEI RAPPORTI DI PROVA**

I rapporti di prova dovranno essere consegnati esclusivamente in forma cartacea per mezzo di posta ordinaria o brevi manu, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di campionamento, salvo tempi più lunghi per l’esecuzione di analisi particolari da Voi precisati in sede di gara. Qualora vi siano motivazioni urgenti, la Società concorderà con il laboratorio tempi di consegna delle analisi più ristretti.

#### **ART. 7 - VARIANTI E MIGLIORIE**

Non sono ammesse varianti al presente capitolato speciale descrittivo prestazionale.

## **ART. 8 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI NEGOZIALI**

La modifica delle condizioni del contratto durante il periodo di efficacia è disciplinata dall'art. 106 del D.Lgs n. 50/2016.

Resta fermo il divieto di modifica sostanziale del contratto

## **ART. 9 - SICUREZZA**

Il committente ha redatto il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze, che è depositato agli atti e consultabile dai concorrenti.

L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

L'appaltatore nella figura del Datore di Lavoro (DdL), in sede di stipula del contratto o comunque prima dell'inizio dell'appalto collabora e coordina, come previsto dall'art. 26 c. 2 del D. Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii., con il DdL Appaltante all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.) dove verranno indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei servizi.

Ai sensi del D. Lgs. n.81/08 e ss.mm.ii. dovrà altresì presentare adeguata documentazione che attesti l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice allo svolgimento dell'appalto in oggetto. Pertanto ogni operatore economico interpellato dalla stazione appaltante e interessato a formulare offerta dovrà fornire al committente i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale [Art. 26 c.1 lett. A) e 2) - D.lgs 81/08].

## **ART. 10 - DURATA, PROROGA, RINNOVO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

La durata del servizio è fissata in 365 giorni naturali e consecutivi, con decorrenza dalla data della stipula del contratto o dell'avvio dello stesso in via d'urgenza e con possibilità di rinnovo ad insindacabile giudizio della Società per ulteriori 365 giorni alle medesime condizioni, qualora la legislazione vigente al momento del rinnovo lo consenta.

Qualora il committente non eserciti la predetta facoltà, il contratto alla scadenza si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

Sempre nel caso in cui il committente non eserciti alla scadenza la facoltà di rinnovo del contratto ovvero non siano state completate le formalità relative al nuovo appalto, l'appaltatore ha comunque l'obbligo di continuare il servizio alle medesime condizioni, su richiesta della Società sino a quando la stessa non abbia provveduto a un nuovo contratto e comunque non oltre i 3 mesi successivi alla scadenza del contratto.

Qualora venisse riscontrata l'inadempienza delle norme contrattuali, il committente provvederà a notificare alla ditta, a mezzo lettera raccomandata A.R., le manchevolezze riscontrate e le modalità di riordino, di riparazione o di sostituzione. In caso di mancato rispetto di quanto sopra formulato, dopo il secondo richiamo, il committente avrà la facoltà di considerare automaticamente rescisso il contratto e di rivalersi sul deposito cauzionale per l'esecuzione d'ufficio dei riordini, delle riparazioni e delle sostituzioni, salvo sempre ogni rivalsa per tutti i danni e le spese sostenuti dal committente, derivanti da colpa o negligenza dell'appaltatore.

Il committente si riserva la facoltà della consegna dei lavori ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 comunque non prima dell'avvenuta aggiudicazione definitiva.

## **ART. 11 - FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento del corrispettivo, oggetto delle fatture che l'Appaltatore emetterà sulla base dei servizi espletati, sarà effettuato tramite bonifico bancario a 60 gg. DFFM.

La verifica di congruità sarà effettuata entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso per il periodo di riferimento (mensilità).

In applicazione dell'art.30 del D.Lgs 50/2016, all'atto del pagamento della fattura relativa allo stato di avanzamento mensile, sull'importo liquidato sarà effettuata la ritenuta dello 0,50%.

Ai sensi dell'art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217, l'appaltatore è obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa. In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla L. 17.12.2010, n. 217. si applicano a ciascun componente il raggruppamento o il consorzio di concorrenti.

Ai sensi del 6 comma dell'118 del D.Lgs 12.4.2006 e ss.mm.ii., i pagamenti sono subordinati alla verifica di regolarità contributiva, mediante acquisizione di apposito DURC.

Si applica l'art. 48-bis del D.P.R. 29.9.1973, n. 602 e ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell'Economia e Finanze n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di 90 giorni stabilito per il pagamento si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero di 5 e di 30 giorni stabilito dall'art. 3 del citato decreto n. 40/2008 per l'esecuzione degli adempimenti ivi previsti.

Si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs 9.10.2002, n. 231 e ss.mm.ii..

Il committente riconosce all'appaltatore la facoltà di cedere tutti i crediti derivanti dal presente contratto.

La cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del presente atto è disciplinata dall'art 106 del D.lgs 50/2016. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217.

In ogni caso il committente può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente atto.

#### **ART. 12 - VERIFICA DI CONGRUITÀ**

Il nominativo del direttore dell'esecuzione viene comunicato all'appaltatore all'atto della stipula del contratto.

Il servizio sarà oggetto di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

La verifica di congruità è costituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione.

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre trenta giorni dalla ultimazione della periodica esecuzione del servizio (corrispondente alla mensilità).

#### **ART. 13 - GARANZIE**

Al momento della stipulazione del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall' art. 103 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

In presenza di ribassi d'asta superiori al 10%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%.

Nel caso il ribasso d'asta sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente il 20%.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità suddetti è automatico, senza la necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei servizi o di analogo documento, in originale o in copia

autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia presentata a titolo di garanzia definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

La garanzia garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dalla legge.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016 da parte del committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia definitiva viene ridotto nei casi e nelle misure previste dalla legge. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dichiara in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta successivamente nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente.

#### **ART. 14 - RESPONSABILITÀ VERSO I TERZI**

L'appaltatore è responsabile inoltre di qualsiasi danno od inconveniente causato direttamente od indirettamente dal personale, dai mezzi e dalle attrezzature nei confronti del committente o di terzi.

L'appaltatore garantisce, solleva e manleva il committente da qualsiasi eventuale pretesa di terzi e da ogni e qualsiasi responsabilità civile o penale, per i danni arrecati all'ambiente, a cose, persone, interessi e diritti.

L'appaltatore è a tal fine obbligato a stipulare, per ciascun lotto, una polizza di assicurazione che tenga indenne il committente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dall'esecuzione del servizio con il massimale unico di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine dell'appalto del servizio.

Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del contratto.

L'appaltatore, infine, si obbliga a sollevare il committente da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi, o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o colpa nel corso dell'adempimento contrattuale.

## **ART. 15 - PENALITÀ**

In caso di infrazione ad obblighi contrattuali, l'entità della penale sarà commisurata all'importanza della frazione stessa, con un minimo di Euro 100,00 (cento/00) e fino ad un massimo di € Euro 500,00 (cinquecento/00).

Le infrazioni anzidette saranno accertate con apposito verbale dai competenti uffici del committente, che ne darà comunicazione, anche tramite fax, all'appaltatore, il quale dovrà, entro 10 (dieci) giorni dalla data del ricevimento, produrre le eventuali memorie giustificative o difensive dell'inadempienza riscontrata.

Esaminate queste ultime, o trascorso inutilmente il termine anzidetto, il committente esprimerà il proprio giudizio, erogando, se del caso, una penalità determinata applicando i criteri in precedenza indicati.

Non verrà applicata nessuna penale per cause di forza maggiore che comunque dovranno essere documentate.

La violazione delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori è considerata a pieno titolo una difformità del servizio e come tale sanzionata.

L'applicazione delle penalità con le modalità dianzi indicate, non estingue il diritto di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore resta comunque ed in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal committente, questi, a spese dell'appaltatore medesimo e senza il bisogno di costituzione in mora, né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguite d'ufficio è addebitato sui crediti dell'impresa dipendente dal contratto cui essi si riferiscono, nel momento in cui viene disposto il pagamento del servizio, con corrispondente introito finanziario. Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione.

In tali casi, l'integrazione dell'importo della cauzione deve avvenire entro 15 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione.

Le penalità non possono essere abbandonate, nemmeno parzialmente, a meno che esse siano riconosciute inapplicabili.

L'appaltatore che intende richiedere l'abbandono di penalità applicabili in dipendenza dell'esecuzione dei contratti, deve presentare istanza indirizzata alla società ed accompagnata dalla documentazione ritenuta necessaria a comprovare le ragioni giustificative dell'abbandono.

Le richieste possono essere presentate non oltre 10 giorni dalla data della lettera con la quale il committente notifica all'appaltatore la determinazione di applicare penalità per le inadempienze contestate.

Non possono essere abbandonate penalità applicate in relazione ad inadempienze determinate per cause di forza maggiore non debitamente e tempestivamente notificate alla Società.

## **ART. 16 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO**

È vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 106 c. 1, lett. d) del D.Lgs. n. 50/2016.

È ammesso il subappalto.

L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto.

È obbligatoria l'indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta, i servizi da subappaltare riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs 18.4.2016, n. 50 nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

Si precisa che, qualora il committente paghi direttamente il subappaltatore, il contratto di subappalto dovrà stabilire il momento della maturazione del credito da parte di quest'ultimo.

#### **ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

È in facoltà del committente di risolvere di ufficio il contratto d'appalto nei casi e con le modalità previste dagli artt. 108 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto

Nel caso di risoluzione d'ufficio del contratto, spetterà all'appaltatore soltanto il pagamento dei servizi regolarmente eseguiti, mentre il committente avrà diritto al risarcimento di tutti i danni derivati dall'inadempimento o dalla negligenza dell'appaltatore, con rivalsa anche sulla garanzia definitiva.

Nel caso dell'esecuzione d'ufficio, fermi restando gli obblighi contrattuali delle parti, il committente, a spese e rischio dell'appaltatore, procederà a nuovo appalto dei residui servizi su base economica, per quanto più è possibile, del contratto rimasto ineseguito ed avrà diritto di rivalersi di tutte le maggiori spese nei confronti dell'appaltatore nei riguardi del quale è stata disposta l'esecuzione d'ufficio. Quest'ultimo avrà diritto soltanto al rendiconto della gestione dell'appalto disposto a suo carico e rischio.

#### **ART.18 - RECESSO DEL CONTRATTO PER VOLONTA' DEL COMMITTENTE**

È facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, di recedere in qualsiasi momento dal contratto, mediante pagamento dei servizi eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109.

#### **ART. 19 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto atto di cottimo sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto atto di cottimo ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Società, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora la Società si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dalla Società, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217.

Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Inoltre, in caso di violazione da parte dell'appaltatore anche di una sola delle disposizioni contenute nel codice etico e delle procedure e protocolli applicabili contenuti nel modello 231/2001 adottati dalla Società che l'appaltatore medesimo è tenuto a rispettare, il committente avrà diritto di risolvere con effetto immediato il contratto, comunicando per iscritto all'altro contraente di volersi avvalere della presente clausola fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale violazione derivino danni concreto per la Società, come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle sanzioni previste dal D.Lgs 231/2001 e ss.mm.ii.

#### **ART. 20 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

L'appaltatore sarà tenuto alla completa osservanza nei riguardi del personale alle proprie dipendenze, di tutte le disposizioni e norme contenute nel contratto collettivo di lavoro, accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonché delle disposizioni di legge in materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, collocamento invalidi ed assunzioni disabili.

Farà pure carico all'appaltatore, per il personale alle proprie dipendenze, il pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'assicurazione, invalidità, vecchiaia e superstiti, l'assicurazione infortuni, malattie, disoccupazione, divise, ecc..

L'appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di leggi e regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, specialmente quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica ed il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.

L'appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dagli Enti preposti competenti, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari

#### **ART. 21 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore elegge domicilio in Santa Giustina (BL), loc. Maserot, presso la sede della Società.

#### **ART. 22 - TERMINI - COMMUNICAZIONI - CONTROVERSIE**

I termini e le comunicazioni contenuti nel capitolato e nella lettera d'invito operano di pieno diritto, senza obbligo per il committente della costituzione in mora dell'appaltatore.

Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale è parte integrante, è competente il Foro di Belluno. Resta escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **ART. 23 - RICHIAMO A LEGGI E/O REGOLAMENTI**

Per quanto non disciplinato dal presente capitolato speciale d'appalto si applicheranno le norme del codice civile e le altre disposizioni normative emanate in materia di contratti di diritto privato.

#### **Allegati LOTTO 1:**

1. Autorizzazione Integrata Ambientale A.I.A. DDDA n. 60 del 27/08/2015 e ss.mm.ii.;
2. Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. 08 del 27/09/2016;

#### **Allegati LOTTO 2:**

1. Autorizzazione n. 51/ECO del 27/06/2012 e ss.mm.ii.;
2. Piano di Monitoraggio e Controllo Rev. ottobre 2014\_Rev.01;
3. Procedura spurgo piezometri e campionamento acqua di falda;